

Andrea Delogu

## I principi contabili internazionali IAS 2005

**Sommario:** I. Premessa - II. Alle origini: IASC e IAS - III. Evoluzione della normativa italiana - IV. Comunità europea e strumenti normativi - V. Principi contabili internazionali: normativa comunitaria e disciplina nazionale - VI. Gli strumenti d'interpretazione degli IASB - VII. Principi contabili nazionali e l'OIC - VIII. Considerazioni finali

### I. Premessa

Nel corso dell'ultimo decennio, il processo di globalizzazione economica<sup>1</sup> ha portato profondi mutamenti ovunque, anche in materia contabile. Il presente lavoro si pone l'obiettivo di analizzare queste implicazioni attraverso la cosiddetta "armonizzazione contabile"<sup>2</sup> che ha visto convergere i principali organismi tecnici del settore per promuovere l'uniformità delle informazioni in quanto, «a fronte del processo di internazionalizzazione che caratterizza l'evoluzione dei sistemi finanziari dei Paesi industrializzati...», si sente sempre più «...l'esigenza di fornire agli operatori una lingua

---

<sup>1</sup> Per uno studio sulla globalizzazione economica si rinvia a: G.C.Loraschi, La parabola della globalizzazione, *Ideazione*, nov.-dic. 2005.

<sup>2</sup> Per un'analisi più approfondita dell'argomento, cfr.: Vallerani G., *Armonizzazione contabile internazionale e mercato unico europeo*, in *Amministrazione & Finanza*, n.9, 1989; e cfr.: Ferri S., *L'armonizzazione contabile alla ricerca dei valori "equi": problematiche e difficoltà nell'introduzione dei principi contabili internazionali*, in *Studi e note di economia*, n. 2, 2002.

comune, in grado di superare le barriere poste dagli ordinamenti e dalle prassi contabili internazionali».<sup>3</sup>

Avviare questo processo armonizzante è stato però più complesso e complicato del previsto, in quanto ha coinvolto numerosi aspetti connessi non solo alla cultura economica, ma anche a quella giuridica e sociale<sup>4</sup> e si è scontrato con le cosiddette “barriere all’armonizzazione”, vale a dire da forze contrarie, capaci di rallentare il cambiamento.

## II. Alle origini: IASC e IAS

Nel giugno 1973 alcune importanti associazioni nazionali della professione contabile (Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Olanda, Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti d’America) costituiscono lo IASC (*International Accounting Standard Committee*), associazione internazionale per redigere un *corpus* normativo di principi contabili<sup>5</sup> de-

---

<sup>3</sup> Consob, “*Il ruolo della certificazione ed i mercati finanziari e mobiliari*, in *Quaderni di finanza*”, n. 14 - maggio 1996, pag. 20.

<sup>4</sup> A tale proposito, Fantl parlava di possibili problematiche legate a: tradizioni popolari, tipi di contabilità come espressione dell’ambiente economico, differenze normative ed economiche fra nazioni. Cfr.: Fantl I., *The case against International Uniformità*, in *Management Accounting*, maggio 1971; mentre Nobes, parlava di problemi legati a differenze nel sistema giuridico, nel sistema legale, nelle attività dei mercati borsistici e infine nell’organizzazione aziendale cfr.: Nobes C., *International classification of financial reporting*, Routledge, London, 1992.

<sup>5</sup> Accanto a questi, debbono essere associati anche principi di revisione contabile. L’importanza anche delle norme in materia di auditing, necessaria per rendere maggiormente comparabili ed intelligibili le informazioni finanziarie delle società di Paesi diversi, è stata affrontata da Mario Monti (commissario europeo per il mercato interno e i servizi finanziari), il giorno dopo l’approvazione della Commissione europea il 28 aprile 1998, di un unico corpus normativo in materia di revisione. Si veda al riguardo: Preto, *Concertazione UE per regole comuni all’audit contabile*, Il sole 24 Ore, 1998; inoltre per un approfondimento v. Marinelli e Troina, *Revisione contabile. Note metodologiche*, Giappichelli, Torino, 1994.

nominati IAS (*International Accounting Standard*), applicabili a livello internazionale. L'iniziativa è apparsa subito talmente utile, se non necessaria, che nel 1976 i Governatori delle banche centrali del G10<sup>6</sup> hanno deciso di affidare allo IASC l'incarico di stendere un progetto di principi contabili per le banche.

Nel 1977, l'undicesimo *World Congress of Accountants* tenuto a Monaco di Baviera fonda l'IFAC (*International Federation of Accountants*) con la partecipazione di sessantatré associazioni nazionali (per l'Italia il *Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti*) di cinquantun Paesi. Quattro anni dopo IFAC e IASC si accordano per lasciare al secondo la competenza in materia. Contestualmente tutti i membri dell'IFAC lo diventano anche dello IASC.

Fra gli interventi dello IASC, il più rilevante è l'accordo siglato nel 1995 con lo IOSCO<sup>7</sup> (*International Organization of Securities Commissions*), che ha visto impegnati, da una parte, lo IASC nella produzione entro il 1999 di una raccolta di regole contabili per la redazione dei bilanci consolidati, e, dall'altra, lo IOSCO rendere obbligatori tali standards in tutte le borse valori dei Paesi membri. In seguito, con la costituzione del SIC<sup>8</sup> (*Standing Interpretation Committee*), il processo d'armonizzazione ha cominciato a delinearsi.

Dopo quattro anni di discussioni, nella riunione di San Paolo del Brasile del 13-17 marzo 2000, il Board dello IASC

---


<sup>6</sup> Gruppo dei dieci Paesi e cioè Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Olanda, Regno Unito, Svezia, cui si è poi aggiunta la Svizzera. Quindi di fatto il G10 è composto di undici Paesi.

<sup>7</sup> Riunisce in più di 60 Paesi le commissioni di vigilanza delle borse valori.

<sup>8</sup> Reso operativo nel 1997 dal *Board* dello IASC, il SIC, con i suoi dodici membri nominati per tre anni, ha compiti di interpretazione dei principi IAS.

approva il nuovo statuto e avvia la ristrutturazione dell'istituto, completata l'anno successivo. Lo IASC viene trasformato in IASB (*International Accounting Standards Board*), organizzazione fondata e amministrata privatamente con sede a Londra.

La struttura dello IASB<sup>9</sup> (v. fig. 1, qui sotto) si compone



di un vertice, la IASC Foundation, composto da 19 membri (Trustees) con competenze triennali, rappresentanti di varie categorie professionali interessate allo sviluppo degli IAS.

I principi contabili rilasciati dallo IASB sono ora denominati con la sigla IFRS<sup>10</sup> (*International Financial Reporting*

<sup>9</sup> Fonte web: <http://www.iasb.org/>

<sup>10</sup> La ridenominazione da parte dello IASB ha l'obiettivo di rendere più chiaro l'argomento dei principi che non trattano solo aspetti di accounting ma anche di reporting, cioè di sistemi e modelli di valutazione, misurazione e quantificazione delle voci, in materia contabile. Inoltre, "la vecchia struttura era, infatti, ancora dipendente in via esclusiva dalla professione contabile. Era necessario, dunque, organizzare una nuova

*Standard*). IAS e IFRS sono pubblicati in documenti indicati sinteticamente con le sigle IAS o IFRS seguite da un numero distintivo e sono affiancati da interpretazioni ufficiali emesse, prima, dal SIC (*Standing Interpretations Committee*) e, ora, dall'IFRIC (*International Financial Reporting Interpretations Committee*), speciali comitati rispettivamente dello IASC e dello IASB. Con le stesse sigle seguite da un numero progressivo, sono indicati i documenti dei Comitati che contengono le singole interpretazioni.

### **III. Evoluzione della normativa italiana**

Nel nostro paese, il percorso legislativo dei principi contabili internazionali è stato un po' lento. La crescente internazionalizzazione<sup>11</sup> degli scambi commerciali, spinta dal processo di globalizzazione, ha generato un'inversione di tendenza accelerando i tempi d'intervento degli organismi competenti in materia, come la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa),<sup>12</sup> ritenuta uno dei più autorevoli e qualificati in questo campo a chiarire innanzi tutto quali dovessero essere gli organi di riferimento idonei a colmare il vuoto normativo esistente in materia contabile, su

---

*struttura che coinvolgesse nell'elaborazione dei principi contabili non solo la professione contabile internazionale ma anche rappresentanti del mondo accademico, investitori e analisti finanziari, revisori e rappresentanti del mondo imprenditoriale"* (Fondazione Luca Pacioli, *Osservatorio principi contabili internazionali, Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese, L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*, Studio n. 4 Documento n. 13 del 22 maggio 2002, pag 17).

<sup>11</sup> In merito vedasi Zeff S., *International Accounting Principles and Auditing Standards*, in AA.VV., *L'azienda di fronte ai processi di internazionalizzazione*, Atti del Convegno AIDEA, 24-25 settembre 1992, Bologna, Clueb, 1993.

<sup>12</sup> Organismo istituito con legge n.216 del 1974, che possiede oltre a varie funzioni, anche un potere regolamentatorio limitato alle società quotate.

situazioni ed operazioni riguardanti ad esempio gli strumenti finanziari e di bilancio non previste dal nostro codice civile.

Così, dopo l'abrogazione del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136,<sup>13</sup> che richiamava ai “corretti principi contabili”, la CONSOB, con delibera dell'8/4/1982 n. 1079, indicava nel Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Economisti D'impresa o CNDC&R, l'organismo più adatto a produrre i principi contabili di riferimento per la tenuta dei conti, sia per le società quotate in borsa, sia per le società di revisione,<sup>14</sup> e gli IAS per eventuali lacune rimanenti. In questo campo il CNDC&R assumeva particolare rilevanza come organismo tecnico-professionale capace di regolamentare la disciplina in maniera più precisa, ma senza mai conquistare quella forza e importanza propria dei medesimi organismi nei Paesi della *common law*,<sup>15</sup> con i loro “*generally accepted accounting principles*”.<sup>16</sup>

Un successivo richiamo agli IAS è stato poi fatto attraverso l'articolo 117 del D.lgs.58/1998,<sup>17</sup> che demandava al Ministero del Tesoro di individuare e raccogliere in un Regolamento principi contabili internazionalmente riconosciuti e compatibili con le indicazioni dell'UE, su proposta della

---

<sup>13</sup> In seguito abrogato dal D.Lgs. 127/91

<sup>14</sup> Cfr.: Pozzoli M., *Elementi di international accounting, Trattati evolutivi, approcci tecnico-aziendali e riflessi contabili*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, pag185.

<sup>15</sup> Per un approfondimento sui sistemi giuridici di “common law” e “civil law” si veda Caretti P., De Siervo U., *Istituzioni di diritto pubblico*, Giappichelli, Torino, 1988;

<sup>16</sup> Sono i Principi contabili vigenti negli Stati Uniti d'America, in Canada e nei Paesi dell'America latina, caratterizzati da una continua ricerca di un autorevole supporto e generale accettazione, da cui il nome “*Generally Accepted Accounting Principles*” (GAAP).

<sup>17</sup> Meglio conosciuto come Testo Unico di intermediazione finanziaria o “Legge Draghi”.

CONSOB, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia<sup>18</sup> l'ISVAP.<sup>19</sup> Notevole è l'importanza di questo decreto sul processo d'armonizzazione contabile, poiché per la prima volta si autorizzava<sup>20</sup> l'applicazione di principi contabili non nazionali, redatti cioè da un organismo sovranazionale.

In linea con questa tendenza, la modifica delle norme in materia di bilancio, con la “Delega al Governo per la riforma del diritto societario”, (legge del 3 ottobre 2001, n.366) alla lettera d), individuava: “*le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente*”, prevedendo perciò la possibilità che anche le società non quotate potessero utilizzare i principi contabili internazionali.

#### **IV. Comunità Europea e strumenti normativi**

La nascita di un mercato comune europeo senza barriere ed ostacoli al suo interno, fu uno dei punti focali fissati dal Trattato di Roma del 1957 e “la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali” rappresentavano le sue direttrici primarie.

Partendo da quest'ottica, ma in materia contabile, uniformare i bilanci delle imprese comunitarie diventava una delle priorità della Comunità Europea,<sup>21</sup> che, fra gli organismi di

---

<sup>18</sup> Per le banche e per le società finanziarie previste dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.

<sup>19</sup> Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

<sup>20</sup> L'autorizzazione era limitata alle sole occasioni di concordanza normativa tra i principi contabili nazionali e quelli Ias.

<sup>21</sup> Il Bozzoli, suddivide in due fasi, la funzione armonizzatrice svolta dalla Commissione Europea nel corso della sua storia: la prima deve es-

tipo politico, fu uno dei maggiori contribuenti nel perseguire condizioni favorevoli alla circolazione d'informazioni finanziarie omogenee, fornite da imprese a vocazione internazionale.

Il perseguimento di tali politiche fu possibile anche grazie all'utilizzo di due importanti strumenti del potere legislativo della Comunità: i Regolamenti e le Direttive.

I primi, di portata generale, rappresentano la più alta manifestazione della potestà normativa delle istituzioni comunitarie. Sono fonti normative di rango primario, immediatamente applicabili dagli Stati europei, senza che questi intervengano con ulteriori atti legislativi. Questi assumono “.....*valore cogente analogo a quello delle norme del Codice civile e delle leggi speciali di ciascuno stato.*”<sup>22</sup> Tra i regolamenti di maggior rilievo che la Commissione Europea ha emanato in virtù delle attribuzioni conferite e in tema di bilancio, si possono citare: il Regolamento n. 1606/2002; il Regolamento n. 1725/2003 e infine il Regolamento comunitario 707/2004.

Diversamente dai regolamenti, le direttive che hanno portata generale o individuale, svolgono la funzione di quadri di riferimento e, per essere incorporate in ambito nazionale, devono essere recepite attraverso appositi provvedimenti legislativi nazionali. Nel tempo, questo strumento si è dimostrato non sufficiente a garantire la piena uniformità di disciplina

---

sere fatta risalire al periodo successivo del recepimento nazionale delle disposizioni comunitarie, la seconda può essere fatta risalire al 1995, quando la Commissione decise di adottare una “nuova strategia contabile” Cfr.: Pozzoli M., *Elementi di international accounting*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, pag 64;

<sup>22</sup> Cfr.: Prosavoli A., *La modifica alla disciplina del bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n.3, 2003.

tra i Paesi dell'Unione. Le cause di questo possono essere ricercate: sia attraverso i tempi eccessivamente lunghi che intercorrono tra la fase di approvazione e quella di recepimento,<sup>23</sup> sia per la loro base giuridica, che consente ai Paesi membri la facoltà di scelta tra altre alternative contabili.<sup>24</sup> Inoltre, l'intensificarsi dei rapporti delle società europee nei mercati finanziari internazionali ha evidenziato l'inadeguatezza dei bilanci redatti secondo le direttive comunitarie rispetto alle esigenze di mercati diversi per realtà economiche e finanziarie.<sup>25</sup>

Fra le direttive ad oggi emanate, hanno particolare importanza, quelle che, per argomento e destinatari cui si rivolgono, vengono chiamate: "Direttive contabili." Queste sono principalmente quattro: la n. 78/660/CEE (IV direttiva CE in tema di bilancio d'esercizio); la n. 83/349/CEE (VII CEE in tema di bilancio consolidato); n. 86/635/CEE (bilancio d'esercizio e consolidato di banche ed altri istituti finanziari) e infine la n. 91/674/CEE (bilancio d'esercizio e consolidato d'impresе di assicurazione). Nei paragrafi che seguono, analizzeremo questi provvedimenti più nel dettaglio e in relazione alla normativa civilistica italiana.

---

<sup>23</sup> Il nostro paese, ad esempio, ha fatto passare ben 13 anni per recepire la IV Direttiva.

<sup>24</sup> Questa possibilità, pur agevolando l'introduzione delle direttive stesse, non ha certo aiutato l'uniformità contabile dei Paesi della Comunità. Al riguardo Bozzoli, dice che: "*parte dei problemi derivanti dalle discrasie applicative originano dalle numerose opzioni lasciate dalla normativa comunitaria ai legislatori locali*", e continua dicendo che: "*la concessione di tali opzioni risulta condizione indispensabile per una sicura applicazione della Direttiva*" Cfr.: Pozzoli M., *Elementi di international accounting*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001;

<sup>25</sup> Negli Stati Uniti, ad esempio, i conti redatti da società europee secondo le direttive comunitarie, sono accettati solamente con previo riallineamento alle norme degli US GAAP. Al contrario, la Comunità Europea accetta i conti redatti da società americane.

## **V. Principi contabili internazionali: normativa comunitaria e disciplina nazionale**

In Italia, per l'applicazione dei principi contabili internazionali la legislazione di riferimento divide le imprese italiane in due categorie: quelle che hanno l'obbligo o esercitano la facoltà di redigere il bilancio consolidato e/o d'esercizio secondo tali principi e quelle che invece devono o scelgono liberamente di non utilizzarli, applicando invece le norme interne del codice civile.

Per quanto riguarda il contesto europeo, i cambiamenti oggi in atto, hanno origine da un regolamento comunitario, che rappresenta uno dei provvedimenti più importanti elaborati dalla Comunità. Parliamo del Regolamento CE n.1606/02.<sup>26</sup> Questo, in base all'art.4, obbliga le società quotate dell'Unione Europea a redigere i bilanci consolidati<sup>27</sup> secondo i nuovi principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per gli esercizi che hanno inizio il 1 gennaio 2005.

Secondo quanto prevede il Trattato istitutivo dell'Unione Europea, in base all'art.189<sup>28</sup> par.2, i regolamenti comunitari sono obbligatori, perciò direttamente applicabili senza ulteriori azioni di recepimento dei Paesi membri. Questo aspetto ha avuto un notevole impatto sulle società soggette al diritto

---

<sup>26</sup> L'emanazione di questo Regolamento (C.d. Regolamento IAS, del 19 luglio 2002 (pubblicato sulla Guce n. 243 dell'11 settembre 2002), nasce da una precisa strategia dell'Unione Europea, cioè quella di accelerare l'efficienza dei mercati finanziari. Così in una riunione tenutasi in Portogallo nel 2000, stabilì che il piano si sarebbe dovuto attuare entro il 2005.

<sup>27</sup> I bilanci consolidati hanno come scopo la rappresentazione del capitale di funzionamento, del risultato d'esercizio e della situazione patrimoniale e finanziaria dei gruppi di imprese.

<sup>28</sup> Ora art. 249.

nazionale, soprattutto in Paesi come l'Italia,<sup>29</sup> regolati da un sistema giuridico detto di *civil law*,<sup>30</sup> dove le forme di bilancio e le valutazioni degli elementi patrimoniali sono vincolate da un'espressa previsione legislativa legata al Codice civile, diversamente dai Paesi anglosassoni della *common law*, "in cui la legge stabilisce solo gli obiettivi del bilancio con formulazione generale e rinvia, per i criteri attinenti il contenuto e le valutazioni, alle pronunce delle organizzazioni dei professionisti della contabilità".<sup>31</sup> In questi Paesi, come precedentemente detto, gli organi tecnico-professionali godono di una lunga tradizione d'indipendenza, forza e autorevolezza, non invadono la materia, ma impongono solo alcuni limiti.<sup>32</sup>

Lo stesso Regolamento, all'art 5, prevede la facoltà per gli Stati membri (in Italia, trova attuazione col decreto legislativo D.lgs. del 28/02/2005 n.38) di autorizzare o prescrivere l'adozione dei principi contabili internazionali anche per le società quotate nell'Unione Europea, con riferimento ai bilanci d'esercizio, nonché per le restanti società, con riguardo sia ai bilanci d'esercizio sia ai bilanci consolidati.

---

<sup>29</sup> Nella gerarchia delle fonti del diritto contabile italiano i Principi contabili sono subordinati sia alle leggi, sia ai regolamenti e non possono essere in contrasto con essi.

<sup>30</sup> Inoltre, i Paesi che si basano su principi di "civil law", tendono ad identificare la "performance economica" dell'impresa nel reddito distribuibile, ispirandosi quindi ad evidenti principi di prudenza nelle valutazioni. Di contro i Paesi a cultura anglosassone, che si basano su principi di "common law" individuano la "performance economica" dell'impresa nel reddito prodotto. Vedasi: Fondazione Luca Pacioli, Osservatorio principi contabili internazionali, *L'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia*, 2004.

<sup>31</sup> Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, "Principi Contabili Nazionali ed Internazionali", Roma, 13 maggio 2004, pag.12.

<sup>32</sup> Pozzoli M., *Elementi di international accounting*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001;

Infine, l'art.3 stabilisce che i principi contabili internazionali, prima di essere adottati, devono necessariamente seguire un procedimento d'omologazione<sup>33</sup> da parte della Commissione Europea, dopo aver consultato gli stati membri e ricevuto parere favorevole dall'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).<sup>34</sup>

La scelta Comunitaria di emanare tale Regolamento evidenzia la profonda volontà del legislatore europeo di imporre agli Stati membri un quadro normativo contabile, senza alternative al momento della sua applicazione,<sup>35</sup> con una forza di legge diversa dalle consuete Direttive comunitarie, e rientrante in un preciso piano volto ad accelerare e migliorare la trasparenza, l'efficienza e lo sviluppo dei mercati europei.

Nel 2004 il Consiglio dei Ministri ha predisposto lo schema di decreto legislativo riguardante l'attuazione delle disposizioni di delega contenute nell'art. 25<sup>36</sup> della “Legge comu-

---

<sup>33</sup> Questo procedimento di omologazione, in inglese *endorsement* (adozione), riguarderà anche gli IAS/IFRS futuri. Fra i regolamenti omologativi (CE) ricordiamo: il regolamento n. 211 del 4/02/2005; regolamento n. 2238 del 29/12/2004; regolamento n. 2237 del 29/12/2004; regolamento n. 2236 del 29/12/2004; regolamento n. 2086 del 19/11/2004; regolamento n. 707 del 6/04/2004; regolamento n. 1725 del 29/09/2003.

<sup>34</sup> Organismo internazionale le cui funzioni sono quelle di: 1) contribuire attivamente e in maniera propositiva al lavoro svolto dallo IASB; 2) coadiuvare la Commissione Europea nella modifica delle direttive comunitarie; 3) fornire il necessario supporto tecnico per confermare o meno l'applicabilità degli IFRS e delle relative interpretazioni quali principi contabili dell'Unione Europea.

<sup>35</sup> Cfr.: Schede di Aggiornamento on line Eutekne, in: *L'adozione degli IAS/IFRS per la predisposizione dei bilanci consolidati europei*, agg. 6/2003 scheda n. 736.01

<sup>36</sup> Inoltre L'art. 25 della “Legge comunitaria 2003” prevedeva “anche la possibilità per il Governo di modificare la normativa fiscale in materia di reddito d'impresa, al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali, senza che da ciò potessero tuttavia derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato”, in: cfr.: Centro Di Ricerca Sulla Finanza e Fiscalità Internaziona-

nitaria 2003” (L. n. 306/2003), che introduce la facoltà di applicazione degli IAS/IFRS anche a società di Paesi diversi da quelli indicati dall’UE. Inoltre, sempre la stessa legge, delega il governo ad adottare entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, i decreti legislativi che rendano l’applicazione degli IAS obbligatori o facoltativi per determinate categorie (vedi Tab.1 a pagina seguente)<sup>37</sup>.

Dopo il regolamento n. 1606/02, bisognava completare la normativa contabile europea, identificando i futuri principi contabili internazionali, con relative interpretazioni, che sarebbero stati applicati nella redazione dei bilanci consolidati e d’esercizio. Su queste basi viene emanato il regolamento n. 1725/2003, del 29 settembre 2003 (pubblicato nella Guce<sup>38</sup> L. 261 del 13 ottobre 2003), con il quale l’Unione Europea adotta un *corpus* quasi completo di principi contabili, denominati IAS ed emanati dallo IASB, identificandone il contenuto e conferendo loro forza di legge.<sup>39</sup> Nello specifico, si tratta di 32 documenti (sono esclusi gli IAS n. 32 e 39 in materia di strumenti finanziari) rappresentanti regole contabili cui le società quotate europee ed italiane, nella redazione dei loro bilanci consolidati, dovranno attenersi.

---

le, *Newsletter fiscale febbraio 2005*, Altavilla Vicentina, 2005.

<sup>37</sup> Fonte: Fondazione Luca Pacioli, Osservatorio principi contabili internazionali, *L’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia, disciplina aggiornata dopo il D.lgs. 28 febbraio 2005, n.38*, Documento n.23 del 25 luglio 2005

<sup>38</sup> Guce: acronimo di Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea

<sup>39</sup> “Guida ai principi contabili internazionali - 1 *La redazione del bilancio IAS* a cura di Portalupi A., ed. Il Sole 24 Ore.

Tab. 1) -Soggetti coinvolti nell'applicazione agli IAS/IFRS

	<b>soggetti coinvolti</b>	<b>bilancio consolidato secondo gli ias</b>	<b>bilancio d'esercizio secondo gli ias</b>
<b>a.</b>	Società quotate diverse dalle imprese di assicurazione	Obbligo dal 2005 (Reg. (CE) n.1606/02)	Obbligo dal 2006, facoltà dal 2005
<b>b.</b>	Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	Obbligo dal 2005	Obbligo dal 2006, facoltà dal 200
<b>c.</b>	Banche italiane, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società finanziarie iscritte nell'elenco speciale, istituti di moneta elettronica	Obbligo dal 2005	Obbligo dal 2006, facoltà dal 2005
<b>d.</b>	Imprese di assicurazione	Obbligo dal 2005	Obbligo dal 2006, solo se quotate e non redigono il bilancio consolidato
<b>e.</b>	Società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società precedenti (a-d), diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (a-d) e diverse da quelle che possono redigere bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, c.c)	Facoltà dal 2005	Facoltà dal 2005
<b>f.</b>	Società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (a-e) e diverse da quelle che possono redigere bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, c.c)	Facoltà dal 2005	Facoltà dal 2005, solo se esercitano la facoltà di redigere il bilancio consolidato dal 2005
<b>g.</b>	Le società rimanenti, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti (a-f) e diverse da quelle che possono redigere bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, c.c.)	----	Facoltà dal 2005, se controllate dalle società di cui alla lett. f), altrimenti facoltà subordinata alla emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del ministero della giustizia.
Sono escluse dall'applicazione dei principi contabili internazionali le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile.			

Negli ultimi tempi, ed esattamente con i Regolamenti comunitari n. 2086/2004 del 19/11/2004 e n. 2237/2004 del 29/12/2004 sono stati adottati gli IAS n.32 e 39.

Con il Regolamento CE n. 707/2004 del 6 aprile 2004, è stato recepito il Principio contabile IFRS<sup>40</sup> n.1, relativo alla prima applicazione IAS, con il quale si sostituisce il docu-

<sup>40</sup>I principi contabili di nuova elaborazione hanno preso il nome di IFRS (*International Financial Reporting Standard*) a partire dal 1 aprile 2001.

mento interpretativo SIC 8. Secondo il disposto IFRS1, una società che utilizza gli IAS per la prima volta deve conformarsi ai principi e alle interpretazioni in vigore al momento della prima applicazione, salvo qualche rara eccezione di ordine pratico ed economico.<sup>41</sup>

Con i regolamenti 1725/03 e 707/04, la Commissione ha adottato quasi tutti gli *standards* emanati dallo IASB; per lo IAS 39 si è proceduto solo ad alcuni stralci.

Passando alle Direttive comunitarie, particolare importanza assumono la: n. 65/2001 Ce e la n. 51/2003 Ce.

Con la prima Direttiva,<sup>42</sup> recepita in Italia solo parzialmente con decreto legislativo n. 394, del 30 dicembre 2003, il processo d'armonizzazione contabile fece i primi passi nella Comunità Europea. Con essa viene consentita la valutazione degli strumenti finanziari<sup>43</sup> non più al loro costo storico, bensì secondo un altro criterio, definito dal Principio IAS 39, del “*Fair value*”,<sup>44</sup> in italiano, “valore equo”.<sup>45</sup> Vengono poi indicate le attività e passività finanziarie per le quali si esclude

---

<sup>41</sup> Cfr.: Andolina S., Silva R., *I nuovi principi contabili internazionali*, Aggiornato a ottobre 2004, Gruppo Editoriale Esselibri-Simone, 2004

<sup>42</sup> Questa ha modificato le direttive n. 78/660/CEE (quarta direttiva), n. 83/349/CEE (settima direttiva) e n. 86/635/CEE (banche ed altre istituzioni finanziarie).

<sup>43</sup> La Direttiva non precisa quali sono gli strumenti finanziari interessati dal *fair value*.

<sup>44</sup> Nel nostro paese, il legislatore, “ha deciso di intervenire solo a livello di informativa di bilancio (*disclosure*) introducendo nel codice civile l'art. 2427-bis rubricato “Informazioni relative al valore equo – fair value – degli strumenti finanziari”, entrato in vigore dal 1° gennaio 2005”. in cfr.: Centro Di Ricerca Sulla Finanza e Fiscalità Internazionale, *Newsletter fiscale febbraio 2005*, Altavilla Vicentina, 2005.

<sup>45</sup> Con il termine “fair value” s'intende “il corrispettivo al quale le attività possono essere scambiate (acquistate o vendute) in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili”. Cfr.: Moretti P., Rilevazione iniziale e rideterminazione dei cespiti secondo il principio IAS 16, in “Corriere Tributario”, n. 31/2005, pag. 2433.

tale criterio di valutazione.

In sintesi gli obiettivi che le direttive si propongono sono:<sup>46</sup>

- rimuovere le incompatibilità con gli IAS;
- rendere disponibili gli IAS alle società non rientranti nell'ambito soggettivo del Regolamento n. 1606/2002;
- aggiornare l'assetto delle direttive contabili alla prassi moderna;
- rendere flessibili le direttive per consentire gli adeguamenti agli IAS.

Non meno importante è la seconda Direttiva, la n. 51/2003/Ce,<sup>47</sup> approvata in sede comunitaria il 18 giugno 2003, ma non ancora recepita dal nostro paese. Questa, rispetto alla precedente, maggiormente concentrata sul criterio del *fair value*, aggiorna in maniera più generica e flessibile la struttura fondamentale delle direttive europee, allo scopo di facilitare il recepimento dei principi contabili internazionali vigenti e futuri, onde evitare ulteriori interventi del legislatore.<sup>48</sup> Tende, inoltre, a favorire il processo di convergenza fra il contenuto delle direttive e i più recenti sviluppi della teoria contabile internazionale, grazie anche alla possibilità d'utilizzo di schemi di bilancio consentiti, ma differenti ri-

---

<sup>46</sup> Galeotti M., Bertoli P., *Preparare un "atterraggio morbido" degli IAS su contabilità e bilanci*, op. cit.

<sup>47</sup> Modifica le direttive n. 78/660/CEE (quarta direttiva, in tema di bilancio d'esercizio), n. 83/349/CEE (settima direttiva, in tema di bilancio consolidato), n. 86/635/CEE (bilancio consolidato e d'esercizio delle banche ed altre istituzioni finanziari) e n. 91/674/CEE (bilancio consolidato e d'esercizio delle imprese di assicurazione).

<sup>48</sup> Al riguardo cfr.: Fondazione Luca Pacioli, Osservatorio principi contabili internazionali, *L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia, disciplina aggiornata dopo il D.lgs. 28 febbraio 2005, n.38*, Documento n.23 del 25 luglio 2005

spetto a quelli indicati dalle direttive stesse.

Nella sintesi delle modifiche apportate alla IV Direttiva Cee dalla Direttiva 2003/51/Ce troviamo:

- l'estensione del criterio di valutazione al *fair value* ad attività diverse dagli strumenti finanziari;
- l'inclusione nei conti annuali di ulteriori documenti contabili (nuovi schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto);
- l'inclusione nell'ambito delle direttive Europee del principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- l'eliminazione della clausola di esclusione dal consolidato di una impresa, per l'eterogeneità dell'attività svolta rispetto al resto del gruppo;
- maggiori informazioni contenute nella relazione sulla gestione.

Oltre alle società che applicano in maniera diretta i principi contabili internazionali,<sup>49</sup> citiamo quelle che, per particolari limiti di bilancio, o per diritto o facoltà, non utilizzano tali principi, ma applicano le norme interne del Codice civile, secondo gli articoli 2423<sup>50</sup> e 2435-bis (*Sezione IX, Del bilan-*

---

<sup>49</sup> “L'applicazione diretta dei principi contabili internazionali prevista dal D.Lgs. n.38/2005 coinvolge, a partire dal 2005, soprattutto società di grandi dimensioni e società operanti in particolari settori (bancario, finanziario e assicurativo), che in Italia rappresentano un'esigua minoranza” in Cfr.: Fondazione Luca Pacioli, Osservatorio principi contabili internazionali, *L'applicazione dei principi contabili internazionali (ias/ifrs) in italia*, Disciplina aggiornata dopo il D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38, Documento n.23 del 25 luglio 2005, pag 5.

<sup>50</sup> Le direttive comunitarie (n. 78/660/CEE (IV direttiva CEE) in tema di bilancio d'esercizio di società di capitali; e n. 83/349/CEE (VII direttiva CEE) in tema di bilancio consolidato di società di capitali.) sono state recepite e attuate con il Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Con tale decreto è stato variato il contenuto di alcuni articoli del codice civile; tra i quali l'art. 2423, relativo alla redazione del bilancio.

*cio*). Si tratta delle società di piccole dimensioni corrispondenti alla peculiarità del tessuto economico italiano, contraddistinto da piccole e medie imprese che, solo raramente ricorrono ai mercati finanziari,<sup>51</sup> e dove il numero di società quotate non è così rilevante rispetto al panorama europeo.<sup>52</sup> In questa grande categoria rientrano tutte le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, le società che non esercitano tale facoltà<sup>53</sup> e le società, che pur avendone la facoltà, la subordinano all'emanazione di un decreto da parte degli organi competenti.<sup>54</sup>

## **VI. Gli strumenti d'interpretazione degli IASB**

Allo scopo di aiutare la comprensione e l'applicazione dei principi contabili internazionali, è stato attivato uno strumento, il "Framework", ossia un quadro sistematico di riferimento per la corretta interpretazione dei principi relativa al bilancio. Infatti, nonostante la IV Direttiva comunitaria non l'avesse previsto,<sup>55</sup> il tempo ha dimostrato che i conflitti tra sistemi contabili nazionali, europei e internazionali necessitano di uno strumento capace di individuare possibili solu-

<sup>51</sup> Per un approfondimento si veda: Cfr. Bartelsman, E.; Scarpetta, S.; Schivardi, F., *Comparative Analysis of Firm Demographics and Survival: Micro-Level Evidence for the OECD Countries*, OECD Economics Department Working Series, n. 348, 2003

<sup>52</sup> Attualmente esistono in Europa circa 7000 società quotate di cui solo 270 in Italia a fronte di circa 450 mila società di capitali non quotate (Fondazione Luca Pacioli, Osservatorio principi contabili internazionali, Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese, *L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*, Studio n. 4 Documento n. 13 del 22 maggio 2002).

<sup>53</sup> Secondo quanto stabilisce il D.Lgs. n. 38/2005.

<sup>54</sup> Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della giustizia.

<sup>55</sup> In realtà nella fase di preparazione della IV Direttiva, il legislatore aveva ben chiaro l'importanza che la redazione del bilancio avesse nei suoi punti cardinali. Cfr.: Pozzoli M., *Elementi di international accounting*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001 pag 106;

zioni interpretative idonee ad associare stabilità, attendibilità,<sup>56</sup> trasparenza e significatività,<sup>57</sup> con le differenti tradizioni contabili dei vari Paesi.

Approvato e pubblicato nel 1989,<sup>58</sup> oltre ad individuare gli elementi e le componenti fondamentali del bilancio e illustrare i criteri generali che devono presiedere all'elaborazione del medesimo, il Framework precisa gli obiettivi dell'informativa contabile attraverso assunti fondamentali o (*basic assumption*) impiegati nei singoli principi. Fra questi, uno molto importante, chiarisce che se *“non esiste una perfetta concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un'operazione, la sostanza economica, piuttosto che la forma giuridica dell'operazione (substance over form), rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione in Bilancio”*. Accanto ci sono altri principi di redazione del bilancio, chiamati IAS 1 (*Presentation of Financial Statements*). Essi, in merito a questo, stabiliscono che: *“i bilanci devono rappresentare attentamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. La corretta applicazione dei principi contabili internazionali con le relative ulteriori informazioni quando necessario, comporta, virtualmente in tutti i casi, bilanci d'esercizio rappresentativi di un quadro fedele.”*

Infine l'IFRIC<sup>59</sup> con le sue interpretazioni costituisce un

---

<sup>56</sup> Le informazioni, per essere utili, devono essere attendibili.

<sup>57</sup> Le informazioni, al fine di soddisfare le decisioni degli utilizzatori, devono essere significative

<sup>58</sup> In Italia è stato introdotto col con il D.lgs n. 87/92 in tema di bilanci bancari.

<sup>59</sup> L'*International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) ha sostituito, a partire dalla fine del 2001, il precedente *Standing Interpretations Committee* (SIC). I membri dell'IFRIC sono dodici, nominati dalla IASC Foundation.

altro ausilio importante nell'applicazione dei principi contabili veri e propri. Infatti, una volta predisposti i principi contabili internazionali, vengono coinvolti una serie di soggetti ed organismi attraverso un complesso meccanismo di consultazione al livello internazionale e, solo alla fine di tale processo, un bilancio sarà consono alle interpretazioni dell'IFRIC.

## VII. Principi contabili nazionali e l'OIC

Nel nostro paese, per confermare o meno l'applicabilità dei principi IAS e delle relative interpretazioni, è stato costituito un organismo, l'OIC,<sup>60</sup> i cui compiti possono essere sintetizzati in questi termini:<sup>61</sup>

- valutare l'applicabilità dei Principi contabili internazionali in Italia;
- collaborare con l'EFRAG e quindi con lo IASB, nel processo teso ad uniformare i bilanci europei;
- emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci dei soggetti per i quali non è prevista l'applicazione immediata degli IAS (Enti non profit, Amministrazioni pubbliche nazionali e locali);
- collaborare con il legislatore nell'emanazione della normativa contabile.

L'OIC, attraverso il supporto tecnico della Commissione nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (CNDC&R), la CONSOB, come osservatore, ed altri organi-

---

<sup>60</sup> Costituito il 27 novembre 2001, sotto forma di fondazione privata, il cui governo è affidato: al Collegio dei Fondatori, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Comitato Tecnico-Scientifico, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo

<sup>61</sup> Galeotti M., *Principi contabili internazionali e linee di intervento degli organismi di controllo*, in *Il fisco*, 2003, n. 13.

smi nazionali e internazionali, è destinato a migliorare il livello dell'informazione contabile resa dalle imprese italiane, nonché a rafforzare la rappresentanza nazionale nelle relative sedi europee ed internazionali in cui si predispongono le regole contabili.

L'OIC suddivide i principi contabili italiani in due serie:

a) la serie OIC di nuova numerazione (OIC 1; OIC 2; OIC 3.) di cui: il primo del 25 ottobre 2004, sui principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio; il secondo del 13 ottobre 2005, sui Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, e il terzo sulle informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

b) la precedente serie, curata dal CNDC&R (attualmente in vigore dal n.11 al n.30) ha mantenuto la vecchia numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario (gli unici documenti che non sono stati modificati sono i PC 27 e 30).Vedi la seguente Tabella<sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> Fonte: Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Tab. 2) -Principi emanati dal CNDC-CNR e modificati dall'OIC	
Principi emanati dal CNDC-CNR e modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario (D.Lgs. n.6/2003)	
OIC 11	Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi
OIC 13	Le rimanenze di magazzino
OIC 14	Disponibilità liquide
OIC 15	I crediti
OIC 16	Le immobilizzazioni materiali
OIC 17	Il bilancio consolidato
OIC 18	Ratei e risconti
OIC 19	Fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti
OIC 20	Titoli e partecipazioni
OIC 21	Il metodo del patrimonio netto
OIC 22	Conti d'ordine
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione
OIC 24	Le immobilizzazioni immateriali
OIC 25	Il trattamento contabile delle imposte sul reddito
OIC 26	Operazioni e partite in moneta estera
OIC 28	Il patrimonio netto
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili. Cambiamenti di stime contabili. Correzione di errori. Eventi ed operazioni straordinarie. Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio
OIC 30	I bilanci intermedi
Principi emanati dal CNDC-CNR e non modificati dall'OIC	
PC 27	Introduzione dell'euro quale moneta di conto

## VIII. Considerazioni finali

Il processo di globalizzazione, che da diversi anni s'impone con forza su tutte le economie mondiali, ha messo in luce in maniera evidente il bisogno di giungere alla definizione di regole comuni per tutti gli operatori economici e finanziari, che garantiscano una migliore efficienza e trasparenza di tutti i mercati internazionali.

In quest'ottica, la Comunità Europea alla fine degli anni 70 ha cominciato a emanare provvedimenti per una progressiva omogeneizzazione del sistema contabile europeo verso principi contabili internazionali, sia per le imprese che applicano tali principi, sia per quelle che ancora non li applicano. La normativa prodotta (in modo particolare con la Direttiva

CE n. 51/2003 e il Regolamento n. 1606/02) lo dimostra. Tutto questo ha spinto a cambiamenti nella gestione delle pratiche contabili e nella legislazione dei singoli Paesi, con l'obiettivo di colmare i gap esistenti, che sono causa dei deficit di competitività nazionale nei riguardi del mercato internazionale.

Su questa linea è la decisione cinese di adottare un nuovo sistema contabile nazionale che convergerà verso gli IFRS<sup>63</sup> e il “*Memorandum of Understanding*” (Mou), tra lo IASB e il FASB americano (Financial Accounting Standards Board), in cui si riafferma “l'accordo ad accrescere la coerenza, la comparabilità e l'efficienza nei mercati finanziari”.<sup>64</sup> Anche molti Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, come l'Australia, il Giappone, la Svizzera, la Malesia, Singapore e Paesi dell'Est (ex blocco comunista), solo per citarne alcuni, portano ad osservare un lento, ma costante movimento di convergenza mondiale verso principi contabili uniformi.

---

<sup>63</sup> Comunicazione del 15 febbraio 2006.

Fonte Web: <http://www.finanzaediritto.it/articolo.php?a=150>

<sup>64</sup> Comunicazione del 27 febbraio 2006.

Fonte Web: <http://www.finanzaediritto.it/articolo.php?a=149>

## Bibliografia

Andolina S., Silva R., *I nuovi principi contabili internazionali*, Aggiornato a ottobre 2004, Gruppo Editoriale Esse-libri-Simone, 2004.

Bartelsman, E.; Scarpetta, S.; Schivardi, F., *Comparative Analysis of Firm Demographics and Survival: Micro-Level Evidence for the OECD Countries*, OECD Economics Department Working Series, n. 348, 2003;

Caretti P., De Siervo U., *Istituzioni di diritto pubblico*, Giapichelli, Torino, 1988;

Centro Di Ricerca Sulla Finanza e Fiscalità Internazionale, Newsletter fiscale febbraio 2005, Altavilla Vicentina, 2005.

Consob, *Il ruolo della certificazione ed i mercati finanziari e mobiliari*, in *Quaderni di finanza*, n. 14 - maggio 1996, pag. 20;

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, *Principi Contabili Nazionali ed Internazionali*, Roma, 13 maggio 2004;

Fondazione Luca Pacioli, Osservatorio principi contabili internazionali, Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese, *L'armonizzazione contabile nell'Unione Euro-pea*, Studio n. 4 Documento n. 13 del 22 maggio 2002

Fondazione Luca Pacioli, Osservatorio principi contabili internazionali, Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese, *L'impatto degli Ias sui profili evolutivi della disciplina nazionale e comunitaria*, Studio n. 8, Documento n. 22 del 26 settembre 2002

Fondazione Luca Pacioli, Osservatorio principi contabili internazionali, Gli IFSR nell'economia e nei bilanci delle imprese, *L'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia*, Documento n.12 del 5 aprile 2004;

Fondazione Luca Pacioli, Osservatorio principi contabili internazionali, *L'applicazione dei principi contabili internazionali (ias/ifrs) in Italia*, Disciplina aggiornata dopo il D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38, Documento n.23 del 25 luglio 2005

- Fantl I., *The case against International Uniformità*, in *Management Accounting*, maggio 1971;
- Ferri S., *L'armonizzazione contabile alla ricerca dei valori "equi": problematiche e difficoltà nell'introduzione dei principi contabili internazionali*, in *Studi e note di economia*, n. 2, 2002.
- Galeotti M., *Principi contabili internazionali e linee di intervento degli organismi di controllo*, in *Il fisco*, 2003, n. 13;
- Loraschi G.C., *La parabola della globalizzazione*, in *Idea-zione*, nov.-dic. 2005
- Marinelli U., Troina G., *Revisione contabile. Note metodologiche*, Giappichelli, Torino, 1994.
- Moretti P., *Rilevazione iniziale e rideterminazione dei cespiti secondo il principio IAS 16*, in *Corriere Tributario*, n. 31/2005, pag. 2433;
- Nobes C., *International classification of financial reporting*, Routledge, London, 1992.
- Pozzoli M., *Elementi di international accounting*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001 pag.64;
- Preto A., *Concertazione Ue per regole comuni all'audit contabile*, Il sole 24ore, 1998;
- Portalupi A., *Guida ai principi contabili internazionali - La redazione del bilancio IAS*, a cura di ed. Il Sole 24 Ore.
- Prosavoli A., *La modifica alla disciplina del bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n.3, 2003.
- Schede di Aggiornamento on line Eutekne, *L'adozione degli IAS/IFRS per la predisposizione dei bilanci consolidati europei*, Temi 935, agg. 6/2003, scheda n. 736.01.
- Vallerani G., *Armonizzazione contabile internazionale e mercato unico europeo*, in *Amministrazione & Finanza*, n.9, 1989.
- Zeff S., *International Accounting Principles and Auditing Standards*, in AA.VV., *L'azienda di fronte ai processi di internazionalizzazione*, Atti del Convegno AIDEA, 24-25 settembre 1992, Bologna, Clueb, 1993.